

AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

*altrone*  
*Ufficio Legale*  
DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

COPIA

U.P.I.	
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MODENA	
DATA	21 AGO. 2015
Prot.	9730
TIT.	C CLASSE 4



TRIBUNALE DI MODENA  
GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

previa domanda di notifica per pubblici proclami

\*\*\*

La Prof.ssa **BRUNELLA BLANDINI**, nata a Modena il 25/11/1958, residente in Sassuolo, via Puccini n. 55, c.f. BLNBNL58S65F257R, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente ricorso dall'Avv. Maria Giovanna Roncaglia (c.f. RNCMGV85S641462X) e dalla Dott.ssa Emma Damiani (c.f. DMNMME81M69F257O), anche disgiuntamente tra loro, entrambe appartenenti al Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roncaglia in Formigine (MO), Via Quattropassi n. 50, la quale chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo pec: [mariagiovanna.roncaglia@ordineavvmodena.it](mailto:mariagiovanna.roncaglia@ordineavvmodena.it) e/o al numero fax 059/4391436

**ricorrente**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persone del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80185250588), corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80009830367) corrente in 41124 Modena, via Rainusso 70/100;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80062970373), corrente in 40126 Bologna, via De Castagnoli n. 1

**- convenuti**

**e nei confronti**

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A059 in vigore nel triennio 2014/2017



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

#### **per la disapplicazione**

\_ delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena per la classe di concorso A059 nella parte in cui non contempla la persona dell'istante (**doc.ti 1 - a - b, 2 e 3**);

\_ del DM n. 235 del 2014, a firma MIUR, nella parte in cui non consente all'istante di poter formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali;

#### **in subordine**

\_ per la stabilizzazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento quanto a mensilità, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità.

\*\*\*

#### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

I sottoscritti procuratori precisano che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, di tutti i 101 ambiti territoriali che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per la classe di concorso in relazione alla quale risulta abilitata la ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti procuratori

#### **chiedono**

che l'Ill.mo Signor Giudice Voglia autorizzarli a procedere con la notifica per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

del MIUR come da prassi (si veda  
[http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15))

\*\*\*

### **In Fatto**

1. La ricorrente, in possesso di laurea in Matematica, conseguita in data 28.06.1982 presso l'Università di Modena (**doc. 4**) è una docente precaria abilitata nella classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali di scuola secondaria di I° grado) la quale sin dall'anno 1983 ha prestato servizio presso diversi istituti pubblici della provincia di Modena.
2. Nello specifico, la Prof.ssa Blandini, dall'a.s. 1983/1984 all'a.s. 1995/1996, ha ricoperto il ruolo di insegnante di matematica e fisica di scuola secondaria di II° grado, classe di concorso A049, come da prospetto allegato in copia (**doc. 5**);
3. Successivamente, la signora Blandini, dopo il conseguimento in data 19.03.2010 della laurea in Fisica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (**doc. 6**), ha ricoperto il ruolo di insegnante di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali di scuola secondaria di I° grado presso diverse scuole medie statali della Provincia di Modena, classe di concorso A059 (**doc. 7**).
4. La docente è attualmente iscritta nella SECONDA FASCIA delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio VIII ambito territoriale per la Provincia di Modena ove presta servizio con supplenze a tempo determinato.
5. Per la classe di concorso A059 (classe specifica per l'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di I° grado), la ricorrente ha conseguito abilitazione attraverso la frequentazione di PAS (**doc. 8**) – percorso abilitante speciale ex D.M. 249/2010 – nell'a.s. 2013/2014, teso appunto a consentire l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti della scuola con contratto a tempo determinato **che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie;**
6. In particolare, la ricorrente sin dall'anno 2010 **ha prestato servizio presso scuole secondarie di I° grado con contratto a tempo determinato che è stato**



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

successivamente rinnovato ogni anno, (cfr. doc.ti 7 - a - b - c - d - e - f - g - h - i)

risultando così delineato:

a.s. 2010/11 dal 17.09.2010 al 30.06.2011 presso la Scuola Media Statale Levi di Sassuolo;

a.s. 2011/12 dal 24.09.2011 al 30.06.2012 presso la Scuola Media Statale Levi di Sassuolo;

a.s. 2012/13 dal 17.09.2012 al 30.06.2013 presso Scuola Media Statale Cavedoni di Sassuolo;

a.s. 2013/14 dal 16.09.2013 al 30.06.2014 presso Istituto Comprensivo Serramazzoni;

a.s. 2014/15 dal 15.09.2014 al 30.06.2015 presso Istituto Comprensivo Serramazzoni.

7. Si precisa che alla Prof.ssa Blandini, seppure in possesso dei titoli idonei per il conseguimento dell'abilitazione già prima dell'istituzione dei percorsi abilitanti descritti al punto 5, è stato, in ogni caso, applicato contratto a tempo determinato con scadenza annuale al 30/6 di ogni anno.

8. I percorsi abilitanti frequentati dalla ricorrente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A059 si sono succeduti a quelli che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).

9. Come è noto, le SISS vennero abrogate dal Legislatore, mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

10. La ricorrente, dunque, ambisce ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento delle Provincia di Modena al fine di vedere così stabilizzata la propria attuale precaria occupazione lavorativa.

11. Duole però constatare che alla Prof.ssa Blandini, è stato riconosciuto soltanto il diritto ad iscriversi nelle graduatorie di Istituto; tali graduatorie, come è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire ad esigenze temporanee del MIUR.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA

via Quattropassi n. 50

41043 Formigine (MO)

Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI

via Dodi n. 55

41122 Modena

Tel./Fax 059/318828

12. Viceversa, le graduatorie ed esaurimento (c.d. GAE), da cui la ricorrente è ingiustamente rimasta esclusa, permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A.
13. In occasione dell'impugnato DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, l'istante non è stata messa nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.
14. Il MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, poteva avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze on line".
15. A tale sito hanno potuto accedere solo coloro che, a differenza della ricorrente, erano possessori delle credenziali (*username e password*) in quanto già iscritti nelle c.d. GAE.
16. Viceversa, coloro che, come l'istante, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento delle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dalla docente Blandini.**
17. Si rileva inoltre che la Prof.ssa Blandini, prima del conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento (PAS) nell'anno 2014 era inserita nelle graduatorie provinciali di istituto denominate di TERZA FASCIA. All'interno di dette graduatorie (con ciò intendo le graduatorie degli istituti in cui la docente aveva presentato domanda di inserimento) la ricorrente, avendo maturato numerosi anni di insegnamento e conseguito numerosi titoli (nella fattispecie master e corsi di perfezionamento post universitario qui prodotti al **doc. 9**) risultava tra le posizioni più alte e aveva la possibilità di scegliere la scuola ove prestare servizio in qualità di supplente. Nelle graduatorie di TERZA FASCIA infatti le posizioni dei docenti vengono delineate in base al numero degli anni di servizio prestato e ai titoli conseguiti (corsi di specializzazione ecc..). In particolare, ogni anno intero di insegnamento nella classe di concorso in cui si richiede l'inserimento (matematica alle scuole medie inferiori nel nostro caso di specie A059) equivale a 12 punti; ogni anno intero di insegnamento su classi di concorso diverse (ad esempio matematica alle scuole medie superiori) viene



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

calcolato per la metà, ovvero sia 6 punti. Nel caso della Prof.ssa Blandini, in base agli anni di insegnamento e ai titoli conseguiti, la stessa nel 2013 aveva un punteggio di 107 (cfr. doc. 7-g).

18. Successivamente, dopo il conseguimento dell'abilitazione PAS, a seguito di rinnovo delle graduatorie, la ricorrente è stata inserita nella c.d. "SECONDA FASCIA delle graduatorie di Istituto" - elenco comprendente tutti i docenti abilitati. All'interno di detta graduatoria vige la regola in forza della quale, gli anni di insegnamento precedenti all'anno scolastico 2003/2004, su classi di concorso diverse da quella richiesta (nel nostro caso A059) non possono essere calcolati al fine del punteggio del docente.

19. Tale ingiusta regola (prevista solo ed esclusivamente per coloro che sono entrati a fare parte della SECONDA FASCIA delle graduatorie di istituto poiché sia nella c.d. TERZA FASCIA che nelle GAE tutti gli anni di servizio prestati da un docente - anche per a.s. antecedenti al 2003/2004 e per classi di concorso diverse - contribuiscono ad incrementare il punteggio finale) ha comportato per la Prof.ssa Blandini la perdita di tutti i punti accumulati con i 12 anni di insegnamento presso le scuole medie superiori (dal 1983 al 1996). **Attualmente, infatti, il punteggio della ricorrente è passato da 107 punti (cfr. doc. 7 - g) a 86 punti (cfr. doc. 7- i);**

20. E' evidente, quindi, come la ricorrente oltre a non aver potuto inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento si trovi ora più di prima in una situazione, quanto a punteggio e posizione di graduatoria, nettamente svantaggiata rispetto agli anni passati.

21. L'art. 10, comma 5, della legge n. 107/2015 recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, ha previsto la facoltà, **per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie GAE, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;** in questo modo tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento **potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente**



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

**potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.**

22. Con la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, tutti coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato corsi di abilitazione all'insegnamento PAS o TFA il cui costo si aggirava tra i 2.000,00 / 3.000,00 €, hanno visto vanificate le loro speranze di essere inseriti in ruolo, oltre ad aver subito un grave danno economico (**doc. 10**).

23. Nulla sino ad ora è cambiato; nonostante le diverse soccombenze del Ministero, il quale non è intervenuto con nessun atto di autotutela e non ha nemmeno riscontrato la richiesta dell'esponente inviata con raccomandata a.r. in data 3.7.2015 (**doc.11**).

24. Alla luce di quanto sopra, è pertanto interesse, legittimazione e diritto della professoressa Blandini ottenere l'inserimento nelle graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato e, in ogni caso, a vedere stabilizzata la propria posizione lavorativa mediante contratto a tempo indeterminato.

\*\*\*

#### In diritto

#### IN PUNTO ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

La presente vertenza attiene all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della docente istante.

Con riferimento al requisito della giurisdizione, e alla differenza che intercorre tra l'impugnazione del solo atto generale e l'impugnazione di una singola graduatoria provinciale presso cui si richiede l'inserimento, previa disapplicazione dell'atto "sub primario", si evidenzia che nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

*"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014, Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);*

*"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)" Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014.*

**IN PUNTO ALLA FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.5 BIS L. 169 DEL 2008 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 4, 97 COST. - ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST. - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM**

1. **Le fonti: il sistema di reclutamento dei docenti**





AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

Al fine di una corretta disamina della fattispecie in esame è opportuno premettere brevi cenni sul vigente sistema di reclutamento del personale docente nella scuola pubblica italiana.

Le modalità per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio l'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il D. lgs. n. 297 del 1997, recita: *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401"*.

Va poi evidenziato come l'art. 1, comma 605, lett. C, L. 296 del 2006 (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"* (c.d. GAE n.d.r.).

Venne così emanato l'art. 5 bis della L. n. 169/2008 che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che avevano frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (c.d. SISS): *"Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lettera c) e 607, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

Tuttavia, come è noto, le SISS non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133. Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) come istituiti dal DM n. 249 del 10 settembre 2010 il cui conseguimento era propedeutico all'acquisizione della abilitazione<sup>1</sup>. Attualmente, quindi, il reclutamento degli insegnanti avviene tramite tre diversi tipi di graduatoria:

1) **Graduatoria ad esaurimento (c.d. GAE);**

2) **Graduatorie di merito;**

3) **Graduatorie d'Istituto – ove attualmente si trova collocata la Prof. Blandini**

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad

---

<sup>1</sup> Per il caso che ci occupa, si veda l'art. 15, comma 1 bis e i ter del DM 249/2010: "1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015 gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei concorsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n.137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 1-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe si concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.



esaurimento (50%) i docenti per l'immissione in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Nelle **graduatorie ad esaurimento**, dette appunto GAE, sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Nelle **graduatorie di merito** sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre. Attualmente tale graduatoria contempla i nominativi dei docenti che hanno vinto l'ultimo concorso bandito nel 2012.

Le **graduatorie di istituto** vengono aggiornate mediamente ogni tre anni e valgono su 20 scuole di una sola provincia.

Sono suddivise in 3 fasce:

- PRIMA FASCIA si identifica con l'inserimento del docente in GAE;
- SECONDA FASCIA comprende i docenti abilitati, come la Prof.ssa Blandini, ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
- TERZA FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Dopo l'assegnazione delle cattedre (primi di settembre) e nomina generalmente all'1.09 da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale ai docenti iscritti in GAE, con nomine al 31 agosto sulle cattedre di diritto (cattedre sulle quali non esiste un insegnante titolare) o al 30 giugno sulle cattedre di fatto (cattedre sulle quali è nominato un titolare ma che, per distacchi o altro, non presterà servizio in quella sede), le cattedre residuali vengono assegnate dai Dirigenti Scolastici ai docenti inseriti nelle Graduatorie di Istituto, a partire da quelli di SECONDA FASCIA, con nomine a partire dal primo giorno di lezione e scadenza al 30 giugno o al termine delle lezioni. Qualora restassero ulteriori disponibilità i Presidi possono proporre le supplenze agli inseriti in graduatoria di TERZA FASCIA e, qualora residuassero posti vacanti, ricorrere alle c.d. "messe a disposizione" di soggetti laureati, con titolo valido per



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

l'insegnamento, che, non essendo inseriti nelle Graduatorie di Istituto presentano domanda cartacea presso le singole segreterie scolastiche.

**2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art. 5 bis L. 169 del 2008.**

Basandoci sull'interpretazione meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis L. 169 del 2008) il MIUR – diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto – non avrebbe potuto permettere l'inserimento in GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle SISS, non hanno mai potuto conseguire “il diritto abilitante SISS” quale requisito di accesso richiesto *strictu sensu* dall'art. 5 bis della L. 169/2008.

Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all'art. 6, comma 2, del DM 235/2014, che i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), *ivi* compresi i docenti di cui all'art. 15 del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA - PAS) possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Secondo quindi le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 2 del D. lgs n. 235 del 9 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- 1) iscrizione già con riserva nelle GAE;
- 2) conseguimento del TFA o PAS (che hanno sostituito le SISS abolite ex DL 112/2008).

Si evidenzia, tuttavia, come il primo punto (iscrizione con riserva nelle GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art. 5 bis L. n. 169 del 2008 che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a “coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS) attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa è molto chiara e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

frequentazione dei corsi "SISS" ed il conseguimento del titolo "SISS", nelle more divenuto "TFA" o "PAS" dopo l'abolizione delle stesse SISS.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statale (art. 5 bis. L. 169/2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*.

Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuti proprio in ordine al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione varato dal governo Renzi: *"Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'art. 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento"* (così: Ord. n. 05514/14, Est. Mosca del 3.12.2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015).

Riconosciuta dunque l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, come la Prof.ssa Blandini, non sono MAI STATI ISCRITTI nelle predette graduatorie, NEANCHE CON RISERVA, hanno potuto inserirsi una volta ottenuto l'abilitazione PAS / TFA in GAE. Grazie al contenzioso sopra citato è stata riconosciuta *in toto* l'equivalenza tra il titolo PAS / TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale della GAE valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, ex art. 3 Cost., **se il PAS / TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS e, se la SISS permette ex art. 5 bis l. 169/2008 l'inserimento in GAE, anche le abilitazioni PAS e TFA devono permettere l'inserimento in GAE.**

Qualunque altro limite interposto tra SISS e PAS / TFA rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario che risulterebbe così derogata *in peius* da un norma di rango secondario.

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all'art. 5 bis della L. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost e può sopperire al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, addurrebbe a sollevare questioni di illegittimità costituzionale, oppure il MIUR avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto per ciò che essa prevede, inserendo nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008, cioè NESSUNO, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con i PAS / TFA.

**IN PUNTO ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – RICHIESTA DI EMANAZIONE DI MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA – SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA**

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie ed alla conseguente immissione in ruolo.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nella recente emanazione da parte del legislatore della L. 107/2015, che prevede, tra le altre, un piano straordinario di circa 107 mila assunzioni di precari che comprende anche i circa 6.500 vincitori ed idonei dell'ultimo concorso, quello del 2012.

Tutti saranno assunti per settembre prossimo ma solo le prime 52 mila posizioni nelle GAE avranno il diritto di scegliere cattedre vacanti e posti disponibili su turn-over e potranno insegnare fin da subito.

Gli altri 48.000 che appartengono all'organico del potenziamento saranno distribuiti alle regioni per il 90% in base al numero degli studenti e per il 10% in



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

base alla dispersione scolastica, alla presenza di alunni stranieri, di aree interne, isolate e montane, a bassa densità demografica.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, pone, altresì, un limite alla reiterazione dei contratti a termine: non si potrà andare oltre i 36 mesi (che si calcolano a partire dal 1° settembre 2016) anche non continuativi per evitare la creazione di nuovi bacini di precari e rispettare le normative Ue.

Per quanto concerne le fasi delle assunzioni sono così strutturate: i vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli **iscritti nelle graduatorie a esaurimento sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; tutti gli altri, vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che non risultano nella prima tranche sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano e nei limite dei posti di potenziamento.**

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di partecipare a tutte le complesse fasi del piano immissione in ruolo.

Il piano di assunzioni prevede inoltre che *“a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*.

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normativa, la causa non potrà essere mai più riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto dell'eliminazione delle reclamande graduatorie da parte de legislatore.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

Vi è inoltre un potenziale rischio di definitiva perdita economica, e prima ancora di *chanche* lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro. Si è al cospetto di un potenziale rischio di lesione ad un bene giuridico non patrimoniale, come tale non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario e che integra, a sommosso parere delle scriventi, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista dell'imminente inizio dell'a.s. 2015/2016.

Si rileva da ultimo che, nell'ottica del bilanciamento di interessi, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, l'inserimento e la presenza della ricorrente Prof.ssa Blandini nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la Pubblica Amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dell'istante, considerata l'imminente eliminazione delle GAE.

Ai fini della concessione dell'invocato provvedimento cautelare si richiama il recente decreto emesso dalla dott.ssa Antonia Gradi del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro in data 17 luglio 2015 nell'ambito di un procedimento analogo a quello radicato dall'esponente (**doc. 12**) nonché l'articolo apparso sul quotidiano on line dedicato ai docenti [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) (**doc.13**)

**N PUNTO AL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD OTTENERE LA STABILIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA – PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE VINCOLANTE PER LE GIURISDIZIONI NAZIONALI**

Nella fattispecie in esame, sussistono elementi chiarissimi che consentono di ricostruire la materia, conformemente alla disciplina superprimaria di rango eurounitario, in maniera logica ed esaustiva, anche a seguito della ormai nota Sentenza Mascolo emessa dalla Corte di Giustizia Europea.

Nella predetta sentenza, resa in abito scolastico, la Corte ha infatti affermato che una successione di supplenze, anche se conforme alla legge italiana, contrasta comunque con l'accordo-quadro europeo di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; inoltre, se l'immissione in ruolo per avanzamento in graduatoria è aleatoria - né in altro modo può definirsi, allo





AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

stato attuale, nel nostro ordinamento - **manca una sanzione sufficientemente  
effettiva e dissuasiva.**

Lo Stato italiano non può esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata contro l'«abuso» di successione di contratti a termine, talché la Corte giunge alla conclusione che debba o possa essere ammessa la conversione a tempo indeterminato ("in ruolo") senza concorso specifico.

Si rammenta che, trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 117 Cost., che impone i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, coordinato con l'art. 97 comma 3 Cost. che richiede il concorso pubblico per l'immissione "in ruolo".

**Considerato che "l'abuso" illecito si rinviene oltre un "tetto" massimo di contratti a termine, individuato nei trentasei mesi cumulativi ex art. 5, comma 4-bis del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nella fattispecie, si è superato detto limite da diverso tempo.**

La professoressa Blandini lamenta, infatti, l'illegittima reiterazione di contratti con la P.A. convenuta *per i periodi dal 17-09-10 al 30-06-11, dal 24-09-11 al 30-06-12, dal 17-09-12 al 30-06-13, dal 16-09-13 al 30-06-14, dal 15-09-14 al 30-06-15, (per un totale di oltre 45 mesi alla data del ricorso, oltre pause estive, nelle quali ordinariamente i lavoratori del settore godono di ferie, in un periodo di oltre 5 anni).*

Nel caso di specie è evidente il superamento dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/01; si precisa poi che il C.C.N.L. Scuola del 4.8.11 ha rivisto gli scaglioni stipendiali ed il personale immesso in ruolo dopo l'1.9.11.

In forza dell'applicazione dell'art. 5, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 368/01, considerato che l'istante tra il 24/9/2011 ed il 30/6/2015 ha stipulato un contratto a termine che, con gli altri contratti a termine antecedenti, supera la durata massima di 36 mesi di cui alla predetta disposizione, dovrà ritenersi instaurato contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'anno 2011<sup>2</sup>.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, "Disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato in G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, con decorrenza solo da tale data, ha

<sup>2</sup> Comma 4: "Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

espressamente previsto (art 9, comma 18) la inapplicabilità dell'art. 5, comma 4-bis, predetto.

Tuttavia, l'art.70, comma 8, D. Lgs. n.165/2001 statuisce: "Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.", confermando, in tal modo, testualmente, l'applicazione del D. Lgs. n.368/2001, come richiamato dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. n.165/2001.

Ovviamente una cosa sono le procedure di reclutamento, di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/01, che non trovano applicazione in forza dell'art. 70, altro la disciplina del contratto (dunque la disciplina del contratto a termine).

A mente dell'art. 70, l'intero d.lgs. n. 165/01 si applica al personale della scuola ed, in forza del comma 2 dell'art. 36, si applica in linea generale il d.lgs. n. 368/01.

E' di tutta evidenza che la compatibilità tra disciplina del precariato della Scuola e l'Ordinamento europeo è data solo dalla applicazione della disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 368/01 ed in specie dall'art. 5, comma 4-bis, interpretazione espressamente confermata dalle sentenze Angelidaki e Mascolo, rese dalla Corte di Giustizia Europea.

Se non fosse applicabile la normativa generale - salvo espresse e specifiche deroghe - l'ordinamento interno del settore consentirebbe la diuturna ripetizione di contratti a termine senza la previsione della benché minima misura ostativa; certamente, stanti gli obblighi di interpretazione conforme della giurisprudenza comunitaria, non può non addivenirsi alla medesima interpretazione, anche in virtù degli obblighi di appartenenza dell'Italia alla Unione europea.

E', tuttavia, sulla scorta di altra direttiva dell'Unione Europea, n. 1999/70/CE, clausola 5, che si individuano 3 possibili misure ostative (anche cumulativamente tra loro) agli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti; la misura ostantiva *sub b)* è stata introdotta con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha modificato l'art. 5 del D. Lgs. 368/01 ed introdotto il comma 4-bis (cfr. art. 1, comma 40, L. n. 247/07)<sup>3</sup>.

Nell'ipotesi testé riferita, la sanzione scatta al superamento dei 36 mesi, ovvero il contratto si costituisce (non si converte) a quella data: la sanzione non scatta, come negli altri casi, sul contratto, non è l'ultimo contratto che si considera a tempo indeterminato, ma sul rapporto, con una presunzione iuris et de iure di stabilità della esigenza.

Pertanto, pur essendo legittimo il contratto a termine, è altrettanto vero che il superamento dei 36 mesi determina da quella data la costituzione del rapporto, trattandosi, quindi, di una ipotesi di costituzione automatica del contratto di lavoro, sanzione esterna al contratto di assunzione, avente lo scopo di prevenire e reprimere l'abusiva reiterazione di contratti a termine.

Per eliminare il rischio di un'abusiva reiterazione di contratti a termine, il legislatore, in particolare, ha previsto, tra le altre, che le pubbliche amministrazioni debbano assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, con assoluto divieto di rinnovo del contratto ovvero utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale, prevedendo, in altri termini, un divieto generalizzato di

<sup>3</sup> comma, successivamente modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito: "Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

assunzioni a termine (salvo limitatissime deroghe contenute nei commi successivi) ed un divieto categorico di procedere a rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore (cfr. art. 36 D.Lgs. 165/2001).

Dunque, la sanzione prevista dall'art. 5, comma 4 bis, D. Lgs. 368/01, come contestualmente introdotta, non veniva ad operare nei confronti della P.A., a causa della contestuale introduzione dello specifico divieto di reiterazione nelle assunzioni a termine.

L'art. 36 citato, come poi sostituito, dall'art. 49 del DL n. 112 del 2008, ha rimosso il previsto divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a termine, con ciò elidendo la norma ostacolo alla verifica dell'evento sanzionato dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/01 (*il superamento dei 36 mesi*); lo stesso legislatore con il medesimo decreto, intervenendo sulla specifica disciplina del contratto a termine (d.lgs. 368/01) con l'art. 21, ha operato proprio sull'art. 5, comma 4 bis, nonché sul comma 4-quarter *senza prevedere alcun ostacolo alla sua operatività verso la P.A.*

In seguito, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, "Disposizioni urgenti per l'economia", è stato, altresì, espressamente statuita all'art. 9, comma 18, l'esclusione dell'applicazione del decreto ai contratti stipulati per il conferimento di supplenze del personale docente ed ATA<sup>4</sup>.

Dal dettato normativo si evince *inequivocabilmente* che prima del 13.5.11, il D. Lgs. n. 368/01 e, segnatamente, l'art. 5, comma 4-bis, si applicava al contratto di cui è causa: una diversa interpretazione dell'art. 36, con riferimento ai rapporti di durata superiore ai 36 mesi, condurrebbe ad una interpretazione che priverebbe di significato il predetto art. 1, comma 14-bis d.lgs. n. 124/1999, come convertito (L. 167/2009)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."

<sup>5</sup> "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOT.T.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

Nella fattispecie, è legittimazione e diritto della ricorrente agire, quindi, per ottenere l'immissione in ruolo, **“dovendosi altrimenti ritenere la immissione in ruolo atto non giustiziabile e, dunque, la carenza assoluta di giurisdizione: invero la carenza assoluta di giurisdizione è riscontrabile solo in relazione ad atti di alta amministrazione ed atti politici” (S. Trib. Napoli, Sez. Lavoro, 21/1/2015).**

Per lo specifico settore della scuola, ai contratti in essere al 24.12.07, con decorrenza dall'1.4.09, il periodo di lavoro già effettuato alla data dell'1.1.08 (data di entrata in vigore della legge 247/07), si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis.

E' di tutta evidenza che la ricorrente, rientri a pieno titolo nel predetto periodo lavorativo.

Si rileva, inoltre, che con D.L. n. 101/13, convertito con legge n. 125/13, viene operata una distinzione tra la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: **L'ART. 5, COMMA 4-BIS, PREVEDE LA COSTITUZIONE E NON LA TRASFORMAZIONE PER CUI LA COSTITUZIONE SUDETTA NON È AFFATTO VIETATA DALL'ART. 36, D. LGS. N. 165/01, CHE RIGUARDA IL SOLO DIVIETO DI TRASFORMAZIONE.**

Dedotte tali considerazioni, anche alla luce delle modifiche legislative succedutesi *in subiecta materia* e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la P.A., sottoscrive contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; tale previsione può impedire fenomeni di precariato se accompagnata da una sanzione: la costituzione del rapporto di lavoro.

È indubitabile che la procedura selettiva più sopra ampiamente illustrata (concorso pubblico o equiparata), per i precari ed i non precari sia la stessa e che da detta previsione debba derivare l'effetto di prevenire fenomeni di

---

di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

precariato: **non è dato comprendersi come l'effetto sarebbe realizzabile, se non con la costituzione del rapporto di lavoro.**

Abbandonata, dunque, definitivamente la opzione risarcitoria, in favore della costituzione del rapporto di lavoro, coerentemente con la difficile configurabilità, secondo i canoni del diritto civile comune, del risarcimento del danno, **non rimane che riconoscere la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

A ciò si aggiunga l'impostazione ed orientamento recentemente forniti dall'Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha, infatti, reiteratamente affermato che l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE), pur avendo una sfera di applicazione concepita in modo ampio e tale da includere tutti i lavoratori, tuttavia rimette alla legislazione e/o alle prassi nazionali, la specifica definizione del proprio ambito applicativo, anche in considerazione dei diversi settori, **sempre che tale definizione non porti ad escludere arbitrariamente una categoria di soggetti dal godimento della tutela offerta dall'accordo quadro** <sup>6</sup>.

La clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, Allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, anche alla luce della clausola 4 dello stesso, nonché del principio di uguaglianza e non discriminazione del diritto UE, come costantemente interpretata dalla CGUE, deve essere intesa nel senso che *osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'attuale decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, commi 5, 5-ter e 5-quater che, nella*

<sup>6</sup> "(...) Infatti, agli Stati membri non è consentito applicare una normativa che possa pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e, conseguentemente, privare la direttiva medesima del proprio effetto utile Poiché dal diciassettesimo considerando della direttiva 1999/70 emerge che gli Stati membri, nel determinare ciò che costituisce un contratto o un rapporto di lavoro secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, e, pertanto, nello stabilire l'ambito di applicazione dell'accordo quadro, devono rispettare i requisiti di quest'ultimo, la definizione di tali nozioni non può comportare l'esclusione arbitraria di una categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro" (C.G.U.E., C-157/2011, sent. 157/2012 Sibillio)



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA

via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI

via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

*interpretazione della pubblica amministrazione e della corte di cassazione, differenziano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione rispetto ai contratti a termine stipulati con datori di lavoro privati, escludendo i primi dalla tutela rappresentata dalla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata direttiva 1999/70/ce, emanate in attuazione dell'articolo 117 Cost., comma 1, senza prevedere alcuna sanzione effettiva, proporzionale, preventiva, dissuasiva neanche sotto il profilo del risarcimento del danno.*

Come è stato, di recente, sottolineato anche dalla Corte Costituzione (Ord. n. 207 del 2013) la quale, per la prima volta nella propria storia, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, due questioni interpretative riguardanti la compatibilità dell'anzidetta clausola e della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA, con la normativa UE.

Del resto, la CGUE (art. 4, par. 1, TUE) ha sempre riconosciuto il potere degli Stati membri di organizzare e razionalizzare le rispettive pubbliche amministrazioni, anche con riguardo alle modalità di reclutamento del personale; ne consegue che rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; il legislatore ordinario è intervenuto dando attuazione all'art. 97 Cost., comma 3, che sancisce, come noto, il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso.

Tale elemento, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati, rappresenta uno dei fattori di maggiore diversificazione di tale rapporto rispetto al rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che conserva una propria specificità e particolarità, in quanto la pubblica amministrazione mantiene pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

peculiare, essendo tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.

Ciò non toglie che, anche in siffatta ipotesi, **la mancata previsione della stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico**, per effetto della conversione dei rapporti a termine *irregolari* in rapporti a tempo indeterminato, **non possa dare luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza, come, del resto, reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale.**

L'accordo quadro menzionato, dunque, dovrà essere interpretato in senso ostativo ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, *quale quella oggetto del procedimento principale*, che, in ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

E' palese, pertanto, che una normativa nazionale, come quella controversa, che vieta in modo assoluto, nel settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, **PUÒ ESSERE CONSIDERATA CONFORME ALL'ACCORDO QUADRO, A CONDIZIONE CHE L'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO PREVEDA, IN TALE SETTORE, UN'ALTRA MISURA EFFETTIVA PER EVITARE, ED EVENTUALMENTE SANZIONARE, L'UTILIZZO ABUSIVO DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.**

Ciò comportando che la citata clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, **impone** agli Stati membri, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - in assenza





AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

di misure equivalenti nell'ordinamento nazionale - l'adozione effettiva e vincolante di almeno una fra le tre misure elencate in tale disposizione attinenti, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi.

\* \* \*

### ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO

Ill.mo Giudice del Lavoro,

l'eliminazione delle graduatorie ad esaurimento, a cui l'istante desidera essere inserita, è imminente. Contestualmente verrà pure pubblicato il piano di assunzioni, con cui il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dai docenti nelle singole graduatorie (da cui l'istante è oggi esclusa) procederà all'immissione in ruolo.

Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, la ricorrente rimarrà esclusa dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio per la sua sfera lavorativa.

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Brunella Blandini, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che la S. V. Ill.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, ordinare al Ministero, l'inserimento della ricorrente (docente abilitata PAS) nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Modena per la classe A059, permettendo alla stessa docente istante di presentare domanda di inserimento riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*istanze on line*", ovvero consentendole la presentazione della predetta domanda di inserimento in forma cartacea.

Voglia pure accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- **IN VIA CAUTELARE**, previa adozione del decreto, oppure a seguito dell'udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **ORDINARE** alle parti avverse di consentire alla ricorrente nella sua qualità di docente abilitata PAS, a tutti gli effetti, l'inserimento nelle graduatorie



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

provinciali ad esaurimento di Modena, classe di concorso A059, riattivando il sistema "istanze on line" oppure in modalità cartacea.

- **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente all'inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Modena nella classe di concorso A059 e conseguentemente **CONDANNARE** il MIUR a permettere l'inserimento a tutti gli effetti di legge, dell'istante nelle graduatorie ad esaurimento di Modena, per la classe di concorso A059. Con ogni conseguenza di legge anche per le spese.

- **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA**, accertato il conseguimento dei titoli idonei all'inserimento nel personale di ruolo da parte della ricorrente, per tutti i motivi esposti in atti, **CONDANNARE** all'Amministrazione convenuta la stabilizzazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, a far data dall'anno 2011, con conseguente applicazione della retribuzione prevista dal CCNL di riferimento, quanto a mensilità, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità;

**IN ULTERIORE SUBORDINE**, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione all'inserimento in GAE, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice Voglia ordinare al MIUR di ritenere validi e vincolanti tutti gli anni di insegnamento prestati dalla prof.ssa Blandini (a far data dall'a.s. 1983/84) in tutte le classi di concorso (matematica scuole medie inferiori e scuole medie superiori) ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria di istituto di seconda fascia, permettendo quindi alla ricorrente di poter conservare la posizione apicale che deteneva nella graduatoria di terza fascia;

**IN ESTREMO SUBORDINE**, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice Voglia condannare il MIUR al pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequentazione del corso abilitante PAS nell'anno 2014, della somma di € 2.200,00, e/o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di



**AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA**

via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

**DOTT.SSA EMMA DAMIANI**

via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

giustizia in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chanche* occupazionali.

**IN OGNI CASO**, con vittoria di spese e accessori di legge, oltre Iva, c.p.a. e il rimborso delle spese generali del 15% I.p.

**IN VIA ISTRUTTORIA**, chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sulle circostanze di fatto, **capitoli da 1) a 24)**, esposte in premessa, preceduti dalla locuzione “vero che”; si indicano a testi i signori:

Antonio Di Lorenzo, residente in Modena;

Margherita Fiondella, residente a Caserta;

Sabina La Rosa, residente a Pavullo Nel Frignano;

Manuela Piacentino, residente a Modena;

Anna Maria Tulimiero, residente a Napoli;

Giulia Martini, residente a Modena.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato, e che la stessa è esente dal pagamento di contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ricorrente allegata.*

**SI PRODUCONO:**

- 1 - a - b) GAE della Provincia di Modena scuole di 1° grado pubblicate sul sito dell'USP Modena
- 2 - 3) GAE della Provincia di Modena scuole di 1° e 11° grado - fase zero - individuazione docenti e accettazioni pubblicate sul sito dell'USP Modena;
- 4) certificazione Laurea in Matematica;
- 5) prospetto anni di insegnamento svolti presso scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Modena;
- 6) certificazione Laurea in Fisica;
- 7 - a - b - c - d - e - f - g - h - i) contratti di lavoro a tempo determinato;
- 8) diploma di abilitazione per l'insegnamento secondario in matematica e scienza nella scuola secondaria di I grado - PAS classe A 059;
- 9) attestati master, corsi di perfezionamento e di specializzazione post universitaria;



AVV. MARIA GIOVANNA RONCAGLIA  
via Quattropassi n. 50  
41043 Formigine (MO)  
Tel. 059/238440 Fax. 059/4391436

DOTT.SSA EMMA DAMIANI  
via Dodi n. 55  
41122 Modena  
Tel./Fax 059/318828

- 10) contabili di pagamento tasse di iscrizione corso abilitazione PAS;
- 11) raccomandata a.r. del 3.7.2015 contenente richiesta di inserimento nelle GAE;
- 12) decreto di fissazione udienza con accoglimento di domanda cautelare *inaudita altera parte* emesso in data 16.7.2015 dalla dott.ssa Antonia Gradi del Tribunale di Cremona nell'ambito del procedimento n. 484/2015 R.G.;
- 13) articolo tratto dal quotidiano on line [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it).

Formigine – Modena 7 agosto 2015

Avv. Maria Giovanna Roncaglia


Dott.ssa Emma Damiani



## PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritta **Prof.ssa Brunella Blandini**, nata a Modena il 25.11.1958, residente in Sassuolo (MO), via Puccini n. 55, c.f. BLNBNL58S65F257R, delego l'avv. Maria Giovanna Roncaglia e la dott.ssa Emma Damiani del Foro di Modena, anche disgiuntamente tra loro, a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni ulteriore grado e fase, anche di merito, cautelare, di esecuzione, di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge in ordine al mandato, nessuna esclusa, *ivi* compreso il potere di transigere e/o conciliare, di richiedere provvedimenti cautelari e di resistervi, di rinunciare agli atti ed all'azione e di accettare le rinunce avversarie, nonché di farsi sostituire in udienza. Eleggo domicilio presso la persona e lo studio dell'avv. Maria Giovanna Roncaglia in Formigine (MO), via Quattropassi n. 50. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione *ivi* previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

**Prof.ssa Brunella Blandini**




V° è autentica

Avv. Maria Giovanna Roncaglia



Dott.ssa Emma Damiani





TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
 SEZIONE LAVORO  
 DECRETO di FISSAZIONE di UDIENZA

RGL 1117/15

il Presidente dott. Angelo G. Tibaldi

letto il ricorso che precede;

DESIGNA

per la trattazione il G.O.T. dott.ssa Maria Cristina Mucchi;

FISSA

per la sola discussione sull'istanza cautelare l'udienza del 06/10/2015, ore 09,30 davanti al Giudice designato;

ASSEGNA

termine per la notifica del ricorso - decreto al 4-9-2015 ;

RIMETTE

al Giudice designato la fissazione della successiva udienza di merito.

Modena, 13. VIII. 2015

OPERATORE GIUDIZIARIO  
*Carlo Cillo*

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
*(dott. Angelo G. Tibaldi)*

F.A.T.  
 13/8/2015

V. ad integra il provvedimento con autorizzazione alla notifica nelle modalità richieste.

Modena, 14. VIII. 2015

OPERATORE GIUDIZIARIO  
*Carlo Cillo*

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
*(dott. Angelo G. Tibaldi)*

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Maria Giovanna Roncaglia e della dott.ssa Emma Damiani del Foro di Modena difensori della Prof.ssa Brunella Blandini lo sottoscritto – Assistente Unep – addetto al Tribunale di Modena, ufficio unico, ho notificato copia conforme del su esteso ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. previa domanda di notifica per pubblici proclami e pedissequo decreto di fissazione d'udienza RGL 117/2015 a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 80185250588), corrente in Roma, Viale Trastevere n. 76/A e ciò ho fatto mediante:
- **UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 800098303) corrente in 41124 Modena, via Rainusso 70/100 e ciò ho fatto mediante:
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. 80062970373), corrente in 40126 Bologna, via De Castagnoli n. 1 e ciò ho fatto mediante:

CON RACCOMANDA POSTALE  
Modena 19 AGO. 2015  
TRIBUNALE DI MODENA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
(DAREARE GIUSTO)